COMUNE DI LATINA

DIPARTIMENTO VIII - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GARE E CONTRATTI

Ordinanza del dirigente n. 396 del 29/12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE CON GRADAZIONE SUPERIORE AL 5.0% PER LITRO, NONCHÉ DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA

Premesso che mercoledì 31 dicembre p.v. dalle ore 22,30 avrà luogo il "*Concerto di Capodanno – 90 Mania the original*" con uno spettacolo musicale e di intrattenimento;

Considerato che il suddetto evento presumibilmente comporterà l'afflusso nella centrale Piazza del Popolo di numerose persone;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco o ad altro suo incaricato il coordinamento degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e delle attività di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visti:

- Il D.Lgs n. 114/98, in materia di vendita al pubblico;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2008;
- Il D.Lgs n.267/2000;

O R D I N A

per il giorno **31 dicembre 2025 dalle ore 17,00 e per il giorno 01 gennaio 2026 fino al termine dei festeggiamenti del capodanno**:

1. il divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore al 5.0% per litro, nonché di bevande in contenitori di vetro e in lattine;
2. il divieto agli esercizi commerciali di tipo alimentare per la vendita al dettaglio e ai laboratori artigianali alimentari, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore al 5.0% per litro e bevande in contenitori di vetro e in lattine;
3. il divieto di vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici così come previsto dall'art.83 c.2 della L.R. n.22/2019 e successivo Regolamento Comunale in materia.

L'area nella quale è prevista l'applicazione dei suddetti divieti è quella del centro storico compreso nel perimetro interno ai viali di circonvallazione;

AVVERTE

Non sono interessati al presente provvedimento i pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ristoranti, nei quali è consentito il consumo di bevande alcoliche purché questo avvenga contestualmente al consumo di alimenti al tavolo e solamente all'interno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti o nelle proprie pertinenze regolarmente autorizzate;

La mancata osservanza della presente ordinanza, fatta salva l'eventuale applicazione da parte dell'A.G. delle sanzioni penali ove ricorrano, è soggetto alla sanzione Amministrativa pecuniaria nel rispetto dei criteri di cui alla delibera di Giunta del 29.12.2012 n. 658 per l'importo di € 166,66.

Oltre la sanzione pecuniaria, ne consegue a carico del trasgressore o all'obbligato in solido, la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività illecita.

L'Accertatore, contestualmente alla contestazione della violazione, ne intimerà l'immediata esecuzione.

DISPONE

La trasmissione alla Polizia Locale e alle Forze dell'ordine, ai fini della vigilanza di quanto ivi previsto, nonché resa pubblica nelle forme e modalità ritenute idonee alla sua massima diffusione.

Latina, 29/12/2025

Il Dirigente
Rossi Paolo
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)